

AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

SPETT.LE FIOM CGIL NAZIONALE

ALLA C.A DI MAURIZIO MARCELLI

UFFICIO SAS

INTERVENTO DELL'AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO ALLA
ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI RLS DELLA FIOM CGIL

Desidero esporre alcune considerazioni sulla vigente disciplina della prevenzione degli illeciti di pericolo nel contratto di lavoro.

La rilevanza costituzionale dei beni vita e salute che il lavoratore esprime nell'assetto negoziale, in un ambiente soggetto al potere del datore di lavoro, ha determinato la volontà del legislatore di adottare un complesso di norme dirette ad assicurare una tutela specifica soddisfacente di tali beni, ritenendola prioritaria rispetto alla tutela successiva sanzionatoria e risarcitoria.

Il fulcro del sistema è costituito dall'art. 2087 c.c., che obbliga l'imprenditore “.....ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”.

Sono previsti, inoltre, numerosissimi precetti antinfortunistici specifici, anche in attuazione di altrettanto numerose direttive comunitarie.

Tuttavia queste disposizioni non esauriscono l'obbligo di sicurezza, poiché l'imprenditore, secondo regole che obbediscono alla sola fattibilità tecnica, è tenuto ad adottare ogni misura utile, anche al di là di quelle espressamente previste.

La rimozione dolosa di cautele è punita severamente dall'art. 437 c.p.; si è giunti persino ad ipotizzare dalla Procura di Torino nel recente processo per il rogo della Thyssen Krupp il delitto di omicidio doloso a carico del datore di lavoro e dei preposti, ma nella gran parte dei casi l'omissione delle cautele di sicurezza rileva quale delitto colposo (art. 451 c.p.).

La giurisprudenza ha visto nascere, ultimamente, ipotesi accusatorie a carico degli stessi RLS i quali, avendo cognizione della situazione di pericolo, non sono intervenuti per sollecitare le autorità competenti alla rimozione dell'illecito.

L'effettività del sistema di prevenzione, invero, è affidata essenzialmente ad una tecnica penale ingiunzionale, mediante la quale il datore di lavoro è posto di fronte all'alternativa di ottemperare all'ordine della autorità competente o di subire la condanna penale prevista per il reato di pericolo consistente nella colposa omissione di una specifica norma di sicurezza.

Questa è una tecnica efficace non tanto per l'entità delle sanzioni quanto per la specificità del precetto che non consentirebbe di invocare differenti esegesi della norma generale ed astratta in rapporto alla fattispecie concreta. Si assume, inoltre, la certezza dello svolgimento del processo penale in caso di inottemperanza e la responsabilità personale del legale rappresentante della persona giuridica destinatario dell'ordine, il quale, pertanto, non potrebbe invocare eventuali deleghe di sicurezza ai preposti quale scriminante.

Il potere di prescrizione compete all'organo ispettivo di vigilanza delle aziende sanitarie ed è concretamente esercitabile solo a seguito dell'accertamento di contravvenzioni di pericolo.

Tale prescrizione consiste nell'imporre “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro” e il suo tempestivo adempimento da parte del datore di lavoro, accompagnato dal pagamento di una somma in sede amministrativa, estingue il reato contravvenzionale.

Una analoga tecnica ingiunzionale assiste le “disposizioni” in materia di sicurezza impartite dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, le quali, a differenza della anzidetta “prescrizione”, prescindono dalla commissione di un reato e presuppongono soltanto il pericolo

derivante dall'inadempimento del generale obbligo civilistico di sicurezza dell'art. 2087 c.c., di cui costituiscono specificazione.

L'adempimento dei doveri costituzionali di prevenzione del pericolo negli ambienti di lavoro non è, tuttavia, una questione che il legislatore ha inteso risolvere tra autorità ispettive e datori di lavoro.

I lavoratori, infatti, sono soggetti attivi del sistema di prevenzione: hanno diritto, uti singuli, di essere informati e formati, hanno diritto di astenersi dal lavoro e rifiutare la prestazione nell'ambiente pericoloso in via di eccezione di inadempimento, ed hanno anche diritto di esercitare collettivamente la tutela del loro interesse alla sicurezza. Sono passibili, infine, anche di sanzione, penale o disciplinare, nel caso di inosservanza degli obblighi che l'ordinamento pone pure a loro carico

Riteniamo, invero, che la disposizione di cui all'art. 50 lett. O del T.U. 81/2008 che attribuisce al RLS la facoltà di ricorrere alle autorità competenti, in un sistema improntato, come si è detto alla tecnica ingiunzionale del servizio ispettivo, non può che essere interpretato come attribuzione della facoltà di ricorrere alla autorità giudiziaria, soprattutto con azioni ex art. 700 c.p.c., che consentano di prevenire il pericolo nelle more del ritardo nell'avvio del procedimento penale-amministrativo e delle proroghe eventualmente concesse dal servizio ispettivo, pur in presenza di situazioni di accertato reato o di accertato pericolo.

Ne hanno dato conferma le Sezioni Unite della Cassazione, ma è del tutto palese che sussista l'interesse all'accertamento cautelare dell'inadempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del Giudice del Lavoro, giacchè tale accertamento legittima in concreto e in via preventiva la autotutela del lavoratore e la astensione dalla prestazione nel caso di inottemperanza all'ordine del giudice da parte del datore di lavoro e rafforza la previsione solo eventuale di una sua responsabilità penale per inottemperanza alla prescrizione del servizio ispettivo con la ineluttabile sanzione di cui all'art. 650 c.p.c..

Parimenti, il doveroso ricorso a tali facoltà di intervento consente al RLS di sottrarsi alla penale responsabilità che, come si è visto, potrebbe essergli ascritta nel caso di inerzia.

Il sistema di controllo e di impulso prevede con l'art. 9 della L. 300/1970 analoghe facoltà per “rappresentanze dei lavoratori”, che non sono, testualmente “le rappresentanze dei lavoratori”, ossia quelle costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, ma semplici “rappresentanze” : innanzitutto, quelle istituzionali: le organizzazioni sindacali territoriali – le quali uniche, nell'ambito sindacale, per come specificato, ad altri fini, dal successivo art. 28, hanno legittimazione processuale; ma forse anche altre forme di rappresentanza dei lavoratori, quali comitati ed associazioni

costituite come persone giuridiche o nelle forme dell'art. 36 c.c. all'interno dell'azienda.

Invero, le rappresentanze ex art. 19 dello statuto sono la espressione del diritto costituzionale al conflitto sindacale in azienda; il rls è qualcosa di diverso: è istituito come sensore dei problemi di salute e sicurezza dei lavoratori, che devono essere gestiti insieme al datore di lavoro, in un ambito che non prevede alcuna trattativa, giacchè i predetti sono diritti assoluti non compromittibili.

Ciò vale a dire che il rls ha un generale diritto e dovere di controllo della corretta ed effettiva gestione dei problemi di salute e sicurezza nella fabbrica.

Del resto lo stesso ordinamento positivo parrebbe indicare una diversità ontologica e di funzioni tra rsa/rsu ed rls: l'art. 50 co. 2 del T.U. 81/2008 infatti, afferma in modo che non può ritenersi immotivatamente pleonastico che nei confronti del rls "...si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali", il che non avrebbe senso se fosse ipotizzata la coincidenza tra la figura del rsa/rsu ed rls; vi è di più: limitatamente alle funzioni del rls territoriale è esplicitamente escluso che questi possa ricoprire "...funzioni sindacali operative" (art 48 co. 8 T.U. 81/2008).

Il rls può dunque essere eletto anche al di fuori del novero degli rsa/rsu, tanto che il comma 4 dell'art. 47 del T.U. 81/2008 prescrive che sia "...

eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda" le quali, per quanto innanzi detto, possono essere anche le rappresentanze ex art. 9 dello Statuto e non necessariamente quelle ex art. 19.

Tale opzione ermeneutica non è di poco conto, ove si consideri che mette al riparo la Fiom ove promuova la costituzione delle rappresentanze ex art. 9 dello Statuto e consente comunque una rappresentanza sindacale in azienda anche laddove non si possa procedere alla nomina o alla elezione del rsa/rsu, ipotesi concretamente verificabile anche una grande azienda come la Fiat per effetto della creazione della Newco, che non applicherà nessun accordo sottoscritto dalla nostra organizzazione sindacale e, dunque, sino all'auspicabile provvedimento giudiziario ex art. 28, non le riconoscerà alcun diritto di costituire rsa o rsu.

In conclusione, il tema del nostro dibattito: la salute non si scambia è certamente rispondente al ruolo che l'ordinamento attribuisce al rls, ruolo che abbiamo inteso come autonomo da quello del rsu/rsa, ma che certamente può essere ispirato dalla grande esperienza del conflitto sindacale, tanto che non è certamente escluso che possa coincidere – ad eccezione della ipotesi del rls territoriale - la figura del rsu/rsa e quella del rls, ma forse non è auspicabile né opportuno.

E' invece auspicabile, come è nelle intenzioni della Fiom, una azione di forte rilancio della figura del rls; nell'esperienza dell'Ilva di Taranto, il rls

ha esteso le sue competenze in forza di un accordo sindacale anche alle tematiche dell'ambiente, e in forza di un accordo Fiom-Inca ha assunto anche funzione di coordinamento con lo sportello di Patronato che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto abbiamo aperto nella fabbrica, per divenire un "delegato sociale".

Vorrei sensibilizzare, pertanto, tutti gli rls ad uscire dalle fabbriche per ricoprire un vero e proprio ruolo sociale di difesa della salute dei lavoratori e dei cittadini, perché le problematiche di ambiente e sicurezza del lavoro sono strettamente connesse: basti il riferimento alle numerose morti per tumore dei lavoratori dell'Ilva e dei cittadini di Taranto che vedono la Fiom protagonista delle azioni giudiziarie anche come parte civile nei processi penali .

Immaginiamo la prevenzione degli infortuni in itinere: perché il rls o il rlst non possono discutere il sistema dei trasporti con le aziende e con gli enti pubblici e privati interessati al fine di favorire la sicurezza e la comodità della circolazione dei lavoratori.

Vorrei sensibilizzare tutti gli rls a promuovere, in collaborazione con il patronato, le denunce di malattia professionali sin dalla inabilità temporanea, perché questo serve ad evitare il superamento di termini di comporto a cagione delle numerose assenze che determinano alcune

patologie come quelle, ad esempio, muscolo-scheletriche o stress correlate, e comunque, a favorire il riconoscimento di postumi, ove patiti in seguito.

Vorrei sensibilizzare infine, tutti gli rls a divenire sempre più organi di collegamento tra i lavoratori, il sindacato e le città e così promuovere la informazione dei lavoratori e dei cittadini e al contempo ricevere informazione dai lavoratori e dai cittadini, perché il diritto alla salute è un diritto costituzionale che riguarda tutti ma che forse può essere meglio e più efficacemente difeso a partire dalle fabbriche.

Cari saluti ed auguri di buon lavoro

(avv. Massimiliano Del Vecchio)